

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE

L'anno 2011 il giorno 1 marzo - presso la sede della CONFCOMMERCIO di Palermo, Via Emerico Amari, 11 si è tenuto un incontro tra:

La CONFCOMMERCIO di Palermo rappresentata dal Presidente Roberto Helg assistito dal Direttore Vincenzo Costa;

e

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI di:

Filcams-Cgil di Palermo, rappresentata dal Segretario Adele Cinà;

Fisascat-Cisl di Palermo, Rappresentata dal Segretario Mimma Calabrò;

Uiltucs-Uil di Palermo, rappresentata dal Segretario Pietro La Torre;

Premesso:

1. che il presente accordo formalizza quanto già convenuto tra le parti nell'ambito delle intese intercorse sulle misure da adottare per il rilancio dei consumi, della competitività del sistema delle imprese e del ruolo della bilateralità così come peraltro previsto dai ccnl di categoria;
2. che il d.l. 27 maggio 2008 n.93 art.2 ha introdotto l'agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
3. che il d.l. 29 novembre 2008 n. 185, art.5, prima e la legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2 commi 156 e 157, dopo, con alcune modificazioni hanno prorogato l'agevolazione indicata al punto 1.
4. che l'art. 1, comma 47, della legge n.220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del d.l.n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate per il periodo di imposta 2011, ha previsto l'applicazione del regime d'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, entro il limite di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro;
5. che, in base a quanto previsto dalla normativa indicata al punto precedente, per potere beneficiare della agevolazione d'imposta sostitutiva, occorre che le somme vengano erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo sindacale territoriale;
6. che l'accordo sindacale territoriale è sufficiente per qualificare alcune somme come corrispettivi per la qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la competitività aziendale;
7. che le parti ritengono, al fine di dare slancio al settore anche in un periodo di difficoltà congiunturale, delle imprese del terziario, lo svolgimento di prestazioni notturne, domenicali e estive anche in regime di straordinario, le prestazioni in regime di flessibilità con le relative maggiorazioni in materia di orario di lavoro, le prestazioni in regime di straordinario e di supplementare, le prestazioni a turni e le relative indennità, miglioramenti organizzativi utili all'aumento di competitività per le aziende che operano nel territorio.

Tanto premesso si stipula il seguente



## ACCORDO

Per l'anno 2011, gli istituti economici e normativi disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs, applicati presso le imprese aderenti ai CCNL di categoria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i trattamenti di straordinario, supplementare, maggiorazioni notturne e festive, indennità di reperibilità e turno sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Tali istituti contrattuali, infatti, consentono alle imprese di determinare modalità di aperture, svolgimento della prestazione lavorativa, gestione degli orari di lavoro, che possono produrre miglioramenti di competitività atteso che la negoziazione aziendale delle modalità e dei tempi di attività sarà favorita dall'incentivazione economica di cui il lavoratore gode per accettare la maggiore flessibilità nella prestazione di lavoro resa.

Le imprese, pertanto, potranno applicare dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda erogati nell'anno 2011, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Palermo.

Le imprese informeranno la rispettiva Rsu/Rsa e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Il presente accordo trova applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese che applicano integralmente il CCNL del Terziario, ivi comprese le parti normative e quelle obbligatorie.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confcommercio Palermo



Filcams-Cgil



Fisascat-Cisl

Uiltucs-Uil

